



Il presidente Cnai commenta le norme e la recente circolare Inl

Welfare discriminante

No a equivalenza dei Ccnl al netto di misure

DI MANOLA DI RENZO

Il legislatore deve decidere quale direzione prendere. Non ci si riferisce agli effetti eventuali a seguito dei riscontri delle recenti consultazioni elettorali, ma a una questione ben più radicata e cronicizzata del sistema produttivo italiano.

Il riferimento è, infatti, alla gestione dei contratti collettivi connessi alla loro capacità di integrare sistemi di welfare. È ormai pacifico anche per i non addetti ai lavori che l'evoluzione globale dei contratti collettivi abbia spinto anche il legislatore nostrano, nel corso dell'ultimo decennio, verso la contemplazione di una maggiore tutela e integrazione del welfare nella complessa materia della contrattazione collettiva.

Si sono registrati, a tal proposito, diversi interventi normativi, anche di natura fiscale, a sostegno del welfare aziendale, ma è altrettanto vero che, nell'elefantico impianto burocratico italiano, non tutti i gangli della macchina statale paiono agire operativamente uniformati: «Non contiamo più le circolari, gli interpellati e, in generale, tutti i documenti di prassi mediante i quali, di volta in volta, una voce dello Stato si pronuncia riguardo un determinato aspetto e subito dopo ecco presentarsene un'altra, la quale però ne stravolge i risvolti interpretativi o, nella peggiore delle ipotesi, ne afferma il suo diretto contrario», ricorda il presidente Cnai, **Orazio Di Renzo**.

La confusione burocratica ha raggiunto nuove e preoccupanti vette nel corso delle ultime settimane, ma è un dato di fatto che la scarsa chiarezza risulti essere ormai una invalidante costante nazionale, con la quale l'imprenditoria che vuole operare in Italia deve quotidianamente fron-

teggere. Come in altre svariate problematiche, anche per quanto riguarda il mondo del lavoro le questioni in ballo sono figlie soprattutto di erronee impostazioni iniziali. Infatti in materia di contratti e welfare, basta risalire all'attuazione della legge delega 14 febbraio 2003, la n. 30 ovvero la «riforma del mercato del lavoro», con cui il legislatore incaricò gli enti bilaterali della costituzione e la gestione dei fondi di solidarietà, che servissero come garanzia dell'erogazione di forme di tutela.

Anche allora, sin da subito, sorse il problema della «bilateralità», in particolare per quel che concerne l'obbligatorietà o meno di questa particolare tipologia di contribuzione. «Un primo intervento pseudo-risolutore fu quello del ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale mediante la circolare n. 43 del 2010 ha stabilito che l'obbligo di contribuzione ricadente sul datore di lavoro è previsto esclusivamente qualora lo stesso decidesse di aderire a una delle associazioni che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro che prevede la creazione e la gestione dell'ente bilaterale. In pratica niente iscrizione, niente contribuzione», ancora il presidente Di Renzo, «il ministero però chiarisce, d'altro canto che, qualora il Ccnl di riferimento preveda l'obbligatorietà del riconoscimento al lavoratore di specifiche forme di tutela, il dipendente abbia un diritto contrattuale di tipo retributivo nei riguardi dei datori di lavoro non iscritti al



Orazio Di Renzo

sistema bilaterale».

Ne consegue, per il legislatore, che il datore di lavoro ha piena libertà di scelta se iscriversi o meno, ma nel caso in cui decidesse di non farlo dovrebbe garantire al lavoratore i benefici di carattere economico assistenziale previsti dall'ente bilaterale e riconoscere ai dipendenti il maturato diritto contrattuale di natura retributiva. Peccato che lo stesso ministero abbia più volte chiarito che l'obbligatorietà della tutela riguardi esclusivamente la parte economica-normativa del Ccnl e non anche alla parte obbligatoria.

«Invero si tratta di un caos che l'ultima circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro ha ulteriormente acuito. Come abbiamo già avuto modo di mostrare, il documento di prassi punta, implicitamente, a dare valore legale a specifici accordi tra privati. E lo fa istruendo i propri ispettori riguardo la valutazione del trattamento riservato ai lavoratori. Una verifica che punta a determi-

nare l'esistenza o meno dell'equivalenza relativamente a quanto previsto dal contratto stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative: senza tale equivalenza verrebbero negati specifici benefici normativi e contributivi», illustra il presidente Di Renzo, «nel documento, però, contestualmente è sottolineato che, per la valutazione di equivalenza non rilevano affatto i trattamenti previsti in favore del lavoratore come il welfare aziendale. Nel subbuglio burocratico del testo non sembrano esserci elementi sufficientemente chiari riguardo al fatto che la non contemplazione delle misure di welfare interessi o meno l'intero settore: ovvero non si sa se il non computo sia limitato al welfare volontario (strumento di welfare erogato in funzione delle prestazioni e degli obiettivi eventualmente raggiunti, ndr) o se sia relativo anche a quello contrattuale (da fornire a prescindere, in quanto previsto in fase concertativa, ndr)».

Premiare, poi, così smaccatamente i Ccnl i quali, in luogo del previsto versamento all'ente bilaterale di riferimento, puntano all'obbligatoria indennità sostitutiva, configura senz'altro un'indebita assunzione da parte dello Stato dell'istitu-

to sindacale quale parametro di legge.

«Prendere a riferimento le retribuzioni di contratti che storicamente hanno ignorato le misure di welfare più alte, le quali risultano superiori proprio in virtù delle indennità sostitutive, inficia il principio stesso della libertà sindacale. Visto che lo Stato stesso ha previsto incentivi per la crescita del ricorso, da parte delle aziende e dei lavoratori, a misure di welfare, non si vede il motivo per cui, queste ultime, debbano essere il discrimine, in negativo, per poter godere di benefici normativi e contributivi. Sembra che si voglia provare a privilegiare quelle sigle che non hanno creduto abbastanza, in passato, nel welfare, ponendo, invece, un pesante handicap su quelle che hanno sempre confidato in esso, addirittura parametrandolo sulle stesse misure di welfare le proprie retribuzioni. La terzietà ex lege della valutazione in tale ambito dovrebbe essere garantita a ciascuno degli accordi privati che, norma alla mano, sono (o dovrebbero essere), tutti equivalenti. Soprattutto», conclude il presidente Di Renzo, «appare quantomeno singolare, per non dire sospetta, l'armonia di intenti tra i soggetti che dovrebbero essere gli arbitri pubblici e una specifica porzione di giocatori in campo. Chiediamo solo ciò che è ovvio quasi dappertutto: ovvero che, in un settore serio e importante quanto quello del lavoro ci sia certezza ed equità di trattamento per tutti».

Pagina a cura di Cnai - Coordinamento nazionale associazioni imprenditori

Sede Nazionale Viale Abruzzo 225 - 66013 - CHIETI

Tel. 0871.540093 - Fax 0871.571538

Web: www.cnai.it E-mail: cnai@cnai.it

Da sempre sosteniamo le PMI e il #verovaloreitaliano

Campagna Associativa
2019



CNAI - COORDINAMENTO NAZIONALE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORI

Sede Nazionale - V.le Abruzzo, 225 66100 Chieti (CH) - Tel. 0871 54 00 93 - cnai@cnai.it